



CITTA' DI RAPALLO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA
ELETTORALE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 60 del 9.12.2013
Modificato con Delibera del Commissario Prefettizio n. 1 del 16.01.2014

INDICE

- Art. 1 – OGGETTO**
- Art. 2 - PERIODO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**
- Art. 3 - DEFINIZIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE**
- Art. 4 - DIMENSIONE E NUMERO DEGLI SPAZI**
- Art. 5 – COMPETENZE**
- Art. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**
- Art. 7 - ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI**
- Art. 8 – DIVIETI**
- Art. 9 - UTILIZZO PIAZZE E SPAZI PUBBLICI**
- Art. 10 - CHIUSURA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**
- Art. 11 – AUTORIZZAZIONE**
- Art. 12 - UTILIZZO DI LUOGHI PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROPAGANDISTICO**
- Art. 13 - FESTE CAMPESTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI CONSIMILI**
- Art. 14 - COMIZI SU VEICOLI FERMI**
- Art. 15 - PROPAGANDA A MEZZO VEICOLI MOBILI**
- Art. 16 - PROPAGANDA A MEZZO CAMPER E SIMILI**
- Art. 17 - PROPAGANDA NEI GIORNI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI**
- Art. 18 - VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE**
- Art. 19 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN CASO DI AFFISSIONI ABUSIVE**
- Art. 20 - PROPAGANDA ELETTORALE E PRIVACY**
- Art. 21 - Autolimitazioni connesse a disposizioni di legge**
- Art. 22 - MODALITÀ PER LE COMUNICAZIONI ESTERNE**
- Art. 23 - ENTRATA IN VIGORE**

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente Regolamento è la disciplina di accesso – per comunicazioni politiche inerenti direttamente o indirettamente alla campagna di propaganda o comunque dirette a determinare l'espressione del voto – agli spazi per la propaganda diretta e indiretta in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali e/o referendarie al fine di garantire pari opportunità.

Disciplina, inoltre, le modalità ed termini di richiesta di suolo pubblico per attività finalizzate alla propaganda elettorale e/o referendaria.

ART. 2 - PERIODO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

La data che segna l'inizio ufficiale della propaganda elettorale è il 30° giorno precedente la prima data di votazione.

Nel periodo precedente la propaganda viene assimilata alla pubblicità ordinaria.

Si intende per propaganda elettorale “ogni attività inerente direttamente o indirettamente alla competizione elettorale tendente, come scopo mediato o immediato, ad acquisire voti o a sottrarne agli avversari”. (Cassazione Penale Sez. I, sentenza n. 11835 del 7 ottobre 1989)

Art. 3 - DEFINIZIONE DI PROPAGANDA ELETTORALE

Costituisce propaganda elettorale l'affissione di stampati, giornali murali o altri manifesti di propaganda elettorale finalizzati, direttamente o indirettamente, a determinare la scelta elettorale.

Art. 4 – DIMENSIONE E NUMERO DEGLI SPAZI

ABROGATO dalla Legge 27 Dicembre 2013, n. 147

L'affissione degli stampati deve essere effettuata esclusivamente negli spazi riservati, stante il divieto contenuto all'art. 8, comma 3, della Legge n. 212/1956, al fine di evitare che venga deturpato l'aspetto dell'abitato e del paesaggio.

Non è consentita l'affissione o l'esposizione di manifesti inerenti alla campagna elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle porte, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi, sui pali e sugli autoveicoli.

Per l'attività di volantaggio si applicano le norme previste dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Urbana.

La Polizia Locale procederà all'accertamento delle affissioni abusive, alla redazione dei relativi verbali e alle segnalazioni competenti nonché all'apposizione di apposita striscia adesiva colorata segnalante l'affissione abusiva.

Art. 5 – COMPETENZE

La Giunta Comunale individua con apposite deliberazioni, esclusi i luoghi di cui al precedente art. 4, in occasione di ogni tornata elettorale, le piazze ed altri luoghi disponibili a manifestazioni (intendendosi, per manifestazioni, anche le forme di proselitismo a mezzo banchetti e gazebo) di propaganda elettorale e determina, altresì, gli spazi per le affissioni.

Art. 6 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

ABROGATO dalla Legge 27 Dicembre 2013, n. 147

Art. 7 – ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI

ABROGATO dalla Legge 27 Dicembre 2013, n. 147 .

Art. 8 – DIVIETI

Sono vietati gli scambi e le cessioni degli spazi assegnati.

Art. 9 – UTILIZZO PIAZZE E SPAZI PUBBLICI

Le prenotazioni per l'utilizzo dei luoghi, di piazze e spazi pubblici debbono pervenire, in forma scritta, a partire dal decimo e sino al settimo giorno prima della data richiesta per la manifestazione o comizio.

Per l'installazione in detti luoghi di banchetti o gazebo il termine viene fissato a giorni 3. Le domande possono essere presentate a mano, oppure inviate per posta, a mezzo fax oppure tramite e-mail o pec all'indirizzo elettorale@pec.comune.rapallo.ge.it.

Sono fatte salve intese particolari riguardanti i comizi di chiusura.

L'assegnazione dei predetti luoghi verrà effettuata secondo l'ordine di presentazione delle domande al protocollo generale del Comune che provvederà conseguentemente alla classificazione della domanda ed all'apposizione dell'orario di ricevimento (elemento necessario per la formazione della graduatoria di precedenza), ed a rilasciare attestazione immediata della avvenuta ricezione a colui o coloro i quali presentino a mano la predetta richiesta.

Eventuali richieste presentate prima del predetto termine, verranno prese in considerazione solo a partire dal decimo giorno antecedente la data di effettuazione dell'occupazione.

Nella richiesta di autorizzazione dovrà, obbligatoriamente, essere indicato un indirizzo di posta elettronica del richiedente.

In caso di concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni istituzionali o religiose, per questione di ordine e sicurezza pubblica, non verranno autorizzate forme di propaganda politica se non a distanza di metri lineari 500 dalle vie e/o piazze interessate alle suddette manifestazioni.

Modalità di fruizione

Ad esclusione dell'ultima settimana di propaganda, le manifestazioni dovranno essere articolate secondo la seguente suddivisione temporale:

mattino dalle ore 9,00 alle ore 13,00
pomeriggio dalle ore 15,30 alle ore 19,30
sera dalle ore 21,00 alle ore 24,00

Ogni partito o gruppo potrà impegnare una sola fascia oraria (ad eccezione delle manifestazioni di chiusura della campagna elettorale).

In caso di accordi fra le parti, in ognuna delle fasce orarie suddette, potranno svolgersi più manifestazioni purché intercorra almeno 1 ora di intervallo fra le varie iniziative.

Requisiti della richiesta

La/le richiesta/e di utilizzo delle piazze e degli spazi pubblici dovrà/dovranno essere completa/e di descrizione del luogo di occupazione nonché riportare l'orario di inizio e fine manifestazione e la tipologia di propaganda (multimediale-oratoriale-visiva-etc...).

Art. 10 – AUTORIZZAZIONE

In caso di più richieste per la medesima area e giornata, l'autorizzazione avverrà per ciascuna giornata sulla base dei seguenti criteri:

- a. Minor numero di presenze già concesse nel medesimo spazio;
- b. A parità di presenze, ordine cronologico di presentazione della domanda.

Ai richiedenti cui la concessione venisse negata sulla base dei criteri di cui sopra verrà concessa, se disponibile, un'altra postazione all'interno della medesima area o, in subordine, in un'altra area salvo rinuncia espressa da presentare almeno il giorno precedente a quello dell'occupazione richiesta.

Qualora, al fine di evitare forme di accaparramento o disturbo, a fronte di un'autorizzazione rilasciata, il richiedente non procedesse all'occupazione per motivi diversi dalle avverse condizioni meteorologiche, lo stesso non potrà occupare la medesima area per tutto il restante periodo di svolgimento delle consultazioni elettorali o referendarie, intendendosi revocate d'ufficio, sempre per la medesima area, tutte le concessioni eventualmente già rilasciate.

Art. 11 - CHIUSURA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

La chiusura della propaganda elettorale deve essere articolata nell'arco dell'ultima settimana e precisamente dal 6° giorno (lunedì) al 2° giorno (venerdì) antecedente la votazione.

Non potrà essere assegnata più di una piazza per coalizione.

Le domande di richiesta di spazi pubblici da adibirsi a chiusura della campagna elettorale dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune o pervenire tramite PEC.

L'assegnazione degli spazi pubblici da adibirsi a chiusura della campagna elettorale seguirà strettamente l'ordine cronologico di presentazione.

Art. 12 - UTILIZZO DI LUOGHI PER LA DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PROPAGANDISTICO

Per quanto attiene l'installazione di banchetti e gazebo, saranno concesse le sole aree pedonali alle seguenti condizioni.

I luoghi aperti al pubblico richiesti per l'installazione di tavolini per la distribuzione di materiale di propaganda o per la raccolta di firme, debbono rispettare le seguenti distanze:

- almeno 150 metri lineari tra postazioni politicamente concorrenti;
- almeno 100 metri lineari da sezioni dei partiti diversi dal richiedente;

Il nulla-osta rilasciato non esime il titolare dello stesso (cioè la persona fisica o il soggetto politico al quale viene rilasciato il nulla-osta) dal rispetto delle norme e dei provvedimenti riguardanti la circolazione e la viabilità, pulizia e decoro della città, rispetto della civile convivenza ed anche è tenuto al rispetto delle norme sia del codice civile sia delle altre leggi amministrative e penali oltre che sull'ordine pubblico.

Per prenotazioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Art. 13 - FESTE CAMPESTRI ED ALTRE MANIFESTAZIONI CONSIMILI

Le scritte ed i manifesti posti all'esterno del luogo adibito a feste campestri ed altre manifestazioni consimili, debbono contenere solamente l'indicazione del tipo di manifestazione.

Cartelloni, manifesti, etc. contenenti simboli di partito o qualsiasi altro richiamo alla propaganda elettorale, dovranno essere affissi o all'interno del luogo chiuso destinato all'iniziativa o negli spazi appositamente riservati alla propaganda elettorale.

In ottemperanza alle indicazioni contenute nella circolare prefettizia sull'argomento, ogni tipo di manifestazione, che abbia direttamente o indirettamente carattere politico, dovrà essere sospesa nelle giornate di apertura dei seggi. Allo stesso divieto sono assoggettate le iniziative intese a raccogliere sottoscrizioni a sostegno di petizioni popolari in luogo pubblico.

Art. 14 - COMIZI SU VEICOLI FERMI

I comizi su veicoli fermi dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- durata massima: 30 minuti
- distanza del veicolo dalle sezioni dei partiti o dai luoghi di culto durante l'ora delle funzioni religiose: metri lineari 100;
- distanza del veicolo dai luoghi di cura: metri lineari 100;
- distanza del veicolo dai luoghi ove sono in corso comizi: metri lineari 150;

Tutte le iniziative di questo genere (comizi effettuati a mezzo di veicoli fermi) dovranno essere segnalate all'ufficio preposto del Comune, al fine di consentire e garantire la debita comunicazione alla Questura competente nei tempi stabiliti dal precedente art. 2.

Art. 15 - PROPAGANDA A MEZZO VEICOLI MOBILI

La propaganda a mezzo di auto o motoveicoli o consimili dotati di altoparlanti, è consentita esclusivamente per il preannuncio dell'ora e del luogo di comizi solo nei seguenti orari:

mattino dalle ore 10,00 alle ore 13,00
pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 19,00

Eccezionalmente l'annuncio di comizi potrà avvenire con l'anticipazione di mezz'ora sui detti orari.

Durante la propaganda elettorale può essere consentita l'affissione di stampati inerenti direttamente o indirettamente alla propaganda elettorale su mezzi mobili quali automezzi, tricicli, carrelli, ecc. i quali, però, non possono essere lasciati in sosta in alcuna via piazza o altro luogo pubblico o aperto al pubblico per un periodo temporale non superiore all'ora.

Art. 16 - PROPAGANDA A MEZZO CAMPER E SIMILI

A seconda del tipo di manifestazione proposta, la propaganda su camper e simili, può essere equiparata alla propaganda effettuata con l'installazione di tavolini (art. 4), alla propaganda su mezzi mobili (art. 7) o anche, se vengono effettuati comizi, a quella su veicoli fermi (art. 6).

Art. 17 - PROPAGANDA NEI GIORNI DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI

Dalle ore 00,00 del sabato antecedente il giorno delle consultazioni elettorali non potranno essere più consentiti né comizi né riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in qualsiasi luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 9 Legge 212/1956).

In caso di conclamata manomissione di affissioni, accertata dalla Polizia locale, si può effettuare la sostituzione dei manifesti manomessi con la sovrintendenza della Polizia Locale che redigerà apposito verbale.

E' inoltre vietata ogni forma di propaganda elettorale, nei giorni destinati alla votazione, entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

Sono vietate, nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni, nuove affissioni di stampati, giornali murali o altri e di manifesti di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche in sostituzione di altri deteriorati. (art. 9, Legge 212/1956)

Art. 18 - VIOLAZIONI ALLA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA ELETTORALE

Le leggi n. 212/1956 e n. 130/1975 contemplano sanzioni per le violazioni alla disciplina della propaganda elettorale. Tali sanzioni sono peraltro state depenalizzate ai sensi della Legge n. 515/1993

Violazioni	Norma sanzionatoria	Procedura e Autorità competente
------------	---------------------	---------------------------------

Propaganda elettorale su mezzi mobili con altoparlante	Art.7 Legge 130/1975 come modificata dalla sentenza n. 52/1996 della Corte Costituzionale: Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00	Verbale di accertamento senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti negli spazi destinati ad altre liste da parte di persone che non hanno titolo	Art.8 Legge 212/1956 Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00 Art. 15, commi 17 e 19 Legge 515/1993: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Distacco, lacerazione o, in genere, atti che rendono inservibili i manifesti già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale	Art.8 Legge 212/1956 Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00 Art. 15, commi 17 e 19 Legge 515/1993: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti, tenuta comizi e propaganda elettorale nel giorno antecedente e nel giorno stabilito per la votazione	Art.9 Legge 212/1956 Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00 Art. 15, commi 17 e 19 Legge 515/1993: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Affissione manifesti fuori dagli appositi spazi	Art.8 Legge 212/1956 Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00 Art. 15, commi 17 e 19 Legge 515/1993: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento senza cifra. Rapporto alla Prefettura
Propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali nei giorni delle votazioni	Art.9 Legge 212/1956 Sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00 Art. 15, commi 17 e 19 Legge 515/1993: non ammesso il pagamento in misura ridotta	Verbale di accertamento senza cifra. Rapporto alla Prefettura

Art. 19 - RESPONSABILITÀ SOLIDALE IN CASO DI AFFISSIONI ABUSIVE

L'esecutore materiale e il committente sono responsabili solidariamente così come prescrive l'art. 178 della Legge n. 296/2006 che ha modificato l'art. 19 della legge 515/1993.

In caso di defissione da parte del Comune di materiale elettorale abusivamente affisso, le spese sostenute sono a carico dell'esecutore materiale e del committente responsabile (art. 15, comma 3, della Legge 515/1993 come modificato dalla Legge n. 296/2006).

Art. 20 - PROPAGANDA ELETTORALE E PRIVACY

Si intende interamente richiamata la direttiva impartita dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali del 7 settembre 2005 pubblicata sulla G.U. s.d. n. 212 del 12 settembre 2005 con la quale si distinguono le seguenti tre tipologie di dati.

- dati utilizzabili senza consenso: Possono essere utilizzati senza preavviso i dati contenuti nelle liste elettorali detenute dal Comune, nonché i dati personali di iscritti e aderenti.

Possono essere utilizzati anche gli elenchi e registri in materia di elettorato attivo o passivo o altre fonti documentali detenuti da soggetti pubblici accessibili a chiunque.

Possono essere utilizzate anche le informazioni raccolte nel quadro delle relazioni interpersonali con cittadini ed elettori dai titolari di cariche elettive.

- dati utilizzabili previo consenso: è necessario il consenso per modalità di comunicazione elettronica come sms, e-mail. Fax, telefonate preregistrate. E' necessario il consenso se si utilizzano i dati raccolti su internet o ricavati da forum newgroup, liste di abbonati od un provider o presenti sul web per altre finalità
- dati non utilizzabili: non possono essere utilizzati i dati contenuti nei registri dello stato civile, dell'anagrafe e delle liste elettorali utilizzate in precedenti elezioni, indirizzi raccolti per svolgere attività e compiti istituzionali dei soggetti pubblici o per prestazioni di servizi.

Art. 21 - AUTOLIMITAZIONI CONNESSE A DISPOSIZIONI DI LEGGE E MINISTERIALI

Il Comune si allinea alle indicazioni delle circolari ministeriali sulla materia a partire dalla Circolare 8 aprile 1980 n. 1943 XV del Ministero dell'Interno da quella del 1980 sulla disciplina elettorale che stabilisce quanto segue:

- sono vietati i cortei e le parate nell'ambito delle manifestazioni politiche;
- è vietato il lancio di volantini.

E' esclusivamente consentita la distribuzione a mano degli stessi, quando non sia rivolta a partecipanti a comizi di diverso orientamento politico.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia, il Regolamento Comunale per l'applicazione e la disciplina della Tassa Occupazione Spazi e Aree Pubbliche e il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 22 – MODALITÀ PER LE COMUNICAZIONI ESTERNE

L'Amministrazione comunale si impegna a rendere disponibile, attraverso il proprio sito internet, uno stradario aggiornato e consultabile gratuitamente.

Art. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'articolo 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.